

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA



**Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale**
Ente pubblico previdenziale

*Servizio 4
Affari Legali e Contenzioso*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DEL RECUPERO
DI CREDITI DEL FONDO PENSIONI, DERIVANTI DA INDEBITI PENSIONISTICI
E TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO**

*Documento adottato con deliberazione n. 32
del 14/12/2021
dal Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia*

*nominato con D.P.Reg. n. 630 del 04 novembre 2020
con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione*

INDICE

Premessa

1. Criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti del Fondo Pensioni derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo

Art. 1 Accertamento dell'indebito e relativa qualificazione

Art. 2 Notifica della nota di debito

Art. 3 Recupero diretto

Art. 4 Compensazione

Art. 5 Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche

Art. 6 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 9 comma 2, punto 1

Art. 7 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 9 comma 2, punti 2 e 3

Art. 8 Recupero mediante rimesse in denaro

Art. 9 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 9, comma 2, punto 1

Art. 10 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 9, comma 2, punti 2 e 3

Art. 11 Inadempimento a seguito di rateizzazione

Art. 12 Recupero indiretto

2. Principi Generali: il sistema normativo degli indebiti

1. Criteri di qualificazione delle prestazioni indebite gestite dal Fondo Pensioni

2. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali – Gestione pubblica

2.1 Pagamenti indebiti di pensioni effettuati fino al 31 dicembre 1995

3. Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica

4. Indebiti “di condotta”

5. Indebiti “civili”

6. Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)

7. Prescrizione e decadenza

Premessa

Il recupero delle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dal Fondo Pensioni Sicilia ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi della normativa civilistica nonché di settore, di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme non erogabili o comunque erogate in eccedenza.

Gli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) presuppongono un rapporto obbligatorio, il cui soggetto creditore si identifica nel Fondo Pensioni e quello debitore generalmente nella persona fisica che ha ricevuto la prestazione indebita, cioè il pensionato ovvero, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, gli eventuali eredi ovvero i soggetti legittimati alla riscossione o ad operare sul conto di deposito. Talvolta, per le sole prestazioni pensionistiche, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio può essere individuato in altri soggetti, come accade in talune fattispecie peculiari della Gestione Pubblica, espressamente contemplate dalla normativa vigente, in cui il debito sorge in capo all'Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, che ha liquidato il trattamento pensionistico o certificato la posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore.

Per le sole prestazioni pensionistiche, il diritto alla ripetizione dell'indebito, che in via generale soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica, è disciplinato da disposizioni che, derogando al dettato di cui al citato articolo 2033 c.c., individuano i presupposti per la sanatoria – integrale o parziale – delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, definendo un quadro normativo articolato, per la cui applicazione – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.

Il presente regolamento, che ricalca il sistema di gestione del indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto attuato dall'INPS, intende fornire uno schema unitario ed organico, individuando per tutte le gestioni del Fondo Pensioni, gli ambiti e i profili di disciplina sostanziale e procedurale.

Il regolamento consta di due parti: la prima parte è dedicata al Regolamento, che disciplina il procedimento di recupero degli indebiti; la seconda parte, invece, fornisce un quadro complessivo della disciplina vigente in materia di indebiti, tenendo conto di tutte le specificità e peculiarità ordinamentali della gestione di che trattasi e del rinvio dinamico alla normativa statale.

1. Regolamento che disciplina i criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti del Fondo Pensioni derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

Art. 1

Accertamento dell'indebito e relativa qualificazione

L'indebito è accertato dal Fondo Pensioni sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'interessato e dai Dipartimenti regionali, dei dati in possesso del Fondo Pensioni Sicilia e della Funzione Pubblica e delle ulteriori eventuali informazioni acquisite presso altre Pubbliche Amministrazioni, sulla base degli accordi convenzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Accertato l'indebito oggettivo nell'*an* e nel *quatum*, lo stesso va qualificato secondo le casistiche di cui ai seguenti punti:

1. indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto;
2. indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento;
3. indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l'erogazione indebita risiede in fattori diversi dall'applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad es. l'assenza di legittimazione del destinatario della prestazione o la pronuncia di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.

Art. 2

Notifica della nota di debito

Verificati i presupposti di ripetibilità secondo la normativa vigente, l'indebito deve essere comunicato al pensionato/debitore mediante notifica di nota di debito contenente tutte le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell'accertamento esperito, nonché le possibili modalità di recupero diretto o di recupero indiretto.

Art. 3

Recupero diretto

Il recupero diretto degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3, viene effettuato nei confronti del pensionato/debitore attraverso una delle seguenti modalità, secondo il seguente ordine di prevalenza:

- a) compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti del Fondo Pensioni ;
- b) trattenute su prestazioni;
- c) pagamento mediante rimesse in denaro.

Detto ordine di prevalenza non esclude, tuttavia, il contestuale ricorso in via complementare a più forme di recupero di eventuali importi residuali.

Art. 4

Compensazione

Al fine del recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 la compensazione con i crediti spettanti al pensionato/debitore ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e prescinde dalla qualificazione dell'indebito accertato.

In fase di attivazione del recupero diretto occorre preliminarmente verificare se il pensionato/debitore sia titolare a sua volta di un credito nei confronti del Fondo Pensioni, a qualsiasi titolo, ivi compresi i trattamenti di fine servizio/rapporto comunque denominati, nonché le prestazioni a sostegno del reddito e quelle assistenziali, con esclusione di tutte le prestazioni a titolo di invalidità civile.

Gli eventuali importi residui, al saldo delle somme compensate, devono essere recuperati secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 5

Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche

Qualora il pensionato/debitore non sia titolare di crediti nei confronti del Fondo Pensioni, oppure, effettuata la compensazione, vi sia un importo residuo, il recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 avviene mediante trattenute su pensione secondo le diverse modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7, individuate in funzione della relativa qualificazione dello stesso.

Sono oggetto di trattenute tutte le prestazioni pensionistiche di cui il pensionato/debitore fruisce o delle quali verrà a fruire in futuro.

Le pensioni o assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile – **ove in ipotesi competesse al Fondo la loro erogazione** - possono essere oggetto di trattenute solo relativamente a somme indebitamente erogate al medesimo titolo.

Le trattenute su pensione devono essere applicate trascorsi almeno 60 giorni dal ricevimento della nota di debito di cui all'art. 2 da parte del pensionato/debitore.

Art. 6

Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 1

La trattenuta sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punto 1, deve essere calcolata sulla base della trattenuta teorica massima (TTM), tenendo conto di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dal pensionato/debitore riconducibili alle Gestioni facenti capo al Fondo Pensioni, a prescindere dall'ambito di accertamento dell'indebitore.

Le pensioni o assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile - **ove in ipotesi competesse al Fondo la loro erogazione** - concorrono rispettivamente a formare la base di calcolo solo qualora l'indebitore trae origine da una di dette prestazioni.

La trattenuta teorica massima (TTM) deve essere pari al quinto dell'importo totale dei trattamenti pensionistici individuati, al lordo delle ritenute fiscali, e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo.

In caso di pensioni ai superstiti o di assegno di invalidità corrisposti con importo ridotto per effetto dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quinto deve essere sempre determinato al lordo delle suddette trattenute.

Quantificata la trattenuta teorica massima (TTM) con le regole di cui ai precedenti commi del presente articolo, la trattenuta elettiva, che non può comunque essere inferiore a 12 €, deve essere determinata in funzione delle seguenti fasce reddituali:

- per le fasce reddituali annue pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art.38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 5, comma 5, del

decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n.127, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 60%;

- per le fasce reddituali annue superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art.5. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 40%;
- per le fasce reddituali annue superiori a due volte il trattamento minimo, ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, la trattenuta teorica massima deve essere abbattuta del 20%;
- per le fasce reddituali annue superiori a quattro volte il trattamento minimo la trattenuta teorica massima non subisce abbattimenti.

Dette fasce reddituali, soggette a variazione annuale, devono essere riferite agli imponibili IRPEF annui delle prestazioni elencate nel Casellario Centrale delle pensioni riferite all'anno precedente l'avvio del procedimento di recupero.

La durata delle trattenute deve essere pari al rapporto tra l'importo del debito complessivo e la trattenuta effettiva e non può eccedere il limite di 72 mensilità.

Il limite temporale di cui al precedente comma può essere superato esclusivamente nel caso in cui l'importo residuale non sia superiore al 10 per cento del debito complessivo.

Eventuali ulteriori eccedenze devono essere recuperate in via complementare mediante contestuali rimesse in denaro secondo i criteri di cui al successivo articolo 9.

Art. 7

Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3

Gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3, **preferibilmente devono** essere recuperati nei confronti del pensionato/debitore in unica soluzione, fermo restando per questi ultimi, nelle ipotesi di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio, quanto eventualmente statuito nelle singole pronunce giudiziarie.

La nota di debito, di cui all'art.2, deve contenere la diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, con l'avvertimento che, trascorso infruttuosamente tale termine, verrà avviata la procedura di emissione **dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R..D. 633/2010 e s.m.i., ovvero verrà avviata la procedura di recupero ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.**

Detti indebiti, su comprovate situazioni socioeconomiche dell'interessato, possono essere, anche in pale, recuperati con trattenute su pensione su domanda del pensionato/debitore nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi capoversi.

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 2, le trattenute sul trattamento pensionistico possono essere applicate fino a 24 mensilità, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali. L'eventuale residuo debito deve essere pagato in unica soluzione.

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 3, le trattenute sul trattamento pensionistico possono essere applicate fino a 36 mensilità, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere recuperate in via

complementare mediante contestuali rimesse in denaro, secondo i criteri di cui al successivo articolo 10.

In tali ipotesi, al dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti indebiti, devono essere applicati gli interessi legali di dilazione, di cui all'art. 1282 del c.c., fino all'effettivo soddisfo.

Art. 8

Recupero mediante rimesse in denaro

Il recupero degli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3 deve essere attivato mediante rimesse in denaro qualora non vi siano le condizioni per effettuare la compensazione e/o le trattenute su trattamenti pensionistici o comunque, in via complementare, per gli eventuali importi residui.

Il pagamento mediante rimesse in denaro in via esclusiva, che ha natura residuale, avviene quando il pensionato/debitore non vanti crediti verso il Fondo Pensioni e si trovi in una delle seguenti situazioni:

- non sia titolare di prestazioni;
- sia titolare di prestazioni assistenziali che non consentono la trattenuta diretta, per le quali non sia stata data espressa autorizzazione al recupero, qualora l'indebito sia relativo a prestazioni di diverso titolo;
- sia titolare di un'unica prestazione o più prestazioni che non superino complessivamente il trattamento minimo.

Al verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, a prescindere dalla qualificazione dell'indebito, la nota di debito, di cui all'art. 2, deve contenere la diffida ad adempiere in unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, con l'avvertimento che, trascorso infruttuosamente tale termine, verrà **avviata la procedura indicata all'art. 7.**

Per i soli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1, la notifica deve contenere anche le informazioni utili per concordare, entro il predetto termine di 30 giorni, un eventuale piano rateale secondo i criteri esposti nel successivo articolo 9.

Art. 9

Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1

Per gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1, il piano rateale è concesso a domanda del pensionato/debitore e solo nel caso di debiti superiori a 100 €.

Il piano deve rispettare i seguenti criteri:

- le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60 €, fatta salva la rata finale;
- la durata non può essere superiore a 72 mensilità.

La prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento della rateizzazione.

Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non possa essere accolta per mancanza dei predetti requisiti, il pagamento dell'intero importo deve essere effettuato entro 30 giorni dal rigetto della rateizzazione.

Art. 10

Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punti 2 e 3

Gli indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punti 2 e 3, per comprovate situazioni socioeconomiche dell'interessato, possono essere rateizzati su domanda del pensionato/debitore, con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all'art. 1282 del c.c., fino all'effettivo soddisfo.

La rateizzazione può essere accordata per debiti superiori a 100 € e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60 €, fatta salva la rata finale;
- b) la durata non può essere superiore a 24 mensilità per gli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 2;
- c) la durata non può essere superiore a 36 mensilità per gli indebiti di cui all'articolo 1 comma 2, punto 3.

Articolo 11

Inadempimento a seguito di rateizzazione

Per gli indebiti di cui all'art. 1, comma 2, punti 1, 2 e 3, qualora il pensionato/debitore non adempia a tre rate alle scadenze stabilite, anche non consecutive, si procede a notificare una diffida ad adempiere, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa, verrà meno la possibilità di restituzione dell'indebitito in forma rateale e si procederà **all'avvio della procedura di cui all'art. 7.**

Tale notifica assume valore di atto formale di costituzione in mora, a decorrere dalla quale, sull'importo dovuto devono essere calcolati gli interessi moratori vigenti alla medesima data. In caso di pagamento delle rate insolte nel suddetto termine di 30 giorni, il recupero prosegue secondo le modalità di rateizzazione concordate.

Qualora il pensionato/debitore non risponda o non provveda al pagamento integrale delle rate insolte o, comunque, pur avendo pagato dette rate insolte, interrompa nuovamente il pagamento anche di una sola rata, la rateazione viene revocata e non sarà consentito un nuovo piano rateale.

In tali casi si procede, pertanto, a notificare una nuova diffida ad adempiere al pagamento dell'intero importo residuo, maggiorato degli interessi di mora, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei successivi 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà all'emissione dell'avviso di addebito, ai sensi del predetto articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 12

Recupero indiretto

Qualora non sia più possibile ricorrere al recupero diretto, deve essere avviata la procedura di recupero coattivo con emissione **di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 633/2010 e s.m.i.**

Le indebite riscossioni per le quali può essere attivata detta procedura derivano da:

- Rate di pensione *post mortem*.

- Prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata.
- Prestazioni inesportabili all'estero.
- Prestazioni derivanti da rapporti di lavoro nulli o simulati, accertati successivamente alla cessazione dal servizio.
- Revoca della prestazione.
- Sentenze favorevoli al pensionato, riformate *in pejus* in un successivo grado di giudizio, in caso di inadempimento della parte soccombente in giudizio o dei suoi successori.
- Inadempimento, mancata accettazione del piano di rateizzazione o interruzione del pagamento del piano di rateizzazione, previa procedura di cui all'art. 11.

Se nei 30 giorni antecedenti l'emissione dell'avviso di addebito il pensionato/debitore manifesti un comportamento proattivo, può essere disposta, in sede di autotutela, la sospensione ovvero l'interruzione dell'emissione medesima.

2. Principi Generali: il sistema normativo degli indebiti.

1. Criteri di qualificazione delle prestazioni indebite gestite dal Fondo Pensioni Sicilia

Di seguito si definiscono i criteri di qualificazione delle prestazioni indebite secondo le casistiche che di seguito si descrivono:

1. indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto, in quanto connessa all'errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali, di seguito denominati indebiti "**propri**" (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere a), b) e c);
2. indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, di seguito denominati indebiti "**di condotta**" (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere d, e, f);
3. indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l'indebita erogazione risiede in fattori diversi dall'applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad esempio l'assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, di seguito denominati indebiti "**civili**" (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alla successiva lett.g) o gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al pensionato o iscritto, riformata in un successivo grado di giudizio, di cui alla lettera h).

Tale distinzione, indicata in funzione dei criteri, dei termini e delle modalità di recupero, è utile per una più agevole individuazione dell'ambito applicativo della normativa in materia succedutasi nel tempo, tenendo presente che alcune disposizioni particolare riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici della prima casistica sopra descritta (cd. indebiti "propri" di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1 del Regolamento).

Per quanto sopra, si individuano schematicamente le prestazioni indebite più ricorrenti con riferimento alle cause da cui le stesse traggono origine:

- α) ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali
- β) ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
- χ) ricalcolo del TFS/TFR;
- δ) riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
- ε) riscossione di prestazioni inesportabili all'estero;
- φ) riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
- γ) riscossione di rate di pensione *post mortem*;
- η) esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.

2. Indebiti "propri": ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali.

In materia di indebiti derivanti da prestazioni erogate dalle Casse del Fondo Pensioni si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 538/1986 e dagli articoli 162 e 206 del D.P.R. n. 1092/1973, che disciplinano le due tipologie di indebiti di seguito considerate:

1. gli indebiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione (*infra* lett. a);
2. gli indebiti scaturiti dalla revoca o modifica di provvedimenti di pensione (*infra* lett. b).

Le richiamate disposizioni di legge, tuttora vigenti, trovano applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1996, considerata la disposizione di carattere transitorio e derogatorio introdotta dalla legge n. 662/96, per la quale si fa rinvio al successivo paragrafo 2.1.

Si illustrano di seguito le due tipologie di indebiti disciplinati dalle richiamate disposizioni di legge.

Indebiti da conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione

Per il recupero dei debiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione si rimanda alla normativa nazionale, se non in conflitto con la normativa regionale.

Sul tema del recupero dell'indebitato formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.

Indebiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione (ricostituzione del trattamento pensionistico definitivo)

Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73 - applicabile anche ai percettori di pensione del Fondo, in virtù della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 538/86 - che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

I presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione sono pertanto la definitività del provvedimento pensionistico modificato e l'assenza di dolo dell'interessato.

Diversamente, gli indebiti sono ripetibili nell'ipotesi in cui siano collegati ad un comportamento doloso dell'interessato.

3. Indebiti "propri": verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica

Gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trovavano originariamente la propria fonte nell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente *"Alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza."*

L'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le modalità di dichiarazione di questi ultimi. Il citato comma 10-bis (aggiunto dall'articolo 13, comma 6, lettera c) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che *"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle*

prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabiliti dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Successivamente, l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.*

La normativa nazionale di riferimento (articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, legge 30 luglio 2010, n. 122, legge 3 agosto 2009, n. 102,) si ispira al principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati e sotto il profilo operativo presuppone un procedimento di raccolta dei dati reddituali, ai fini dell'elaborazione massiva dei nuclei reddituali rilevanti, basato sul rientro delle informazioni provenienti da diverse fonti: procedure *on line* (cittadino o intermediari finanziari abilitati), Agenzia delle Entrate.

Da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivano i termini per il recupero degli eventuali indebiti pensionistici, che sono di seguito distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardi “redditi non conosciuti” dal Fondo ovvero “redditi conosciuti” dal Fondo direttamente o per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di una Amministrazione pubblica, che detiene le informazioni, o conosciuti in quanto comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni.

Di seguito sono meglio precisati i concetti di “redditi non conosciuti” e “redditi conosciuti”.

a) “Redditi non conosciuti” sono quelli non presenti nelle banche dati a disposizione del Fondo. Qualora dalla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute, incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni, vengano accertati indebiti pensionistici, gli stessi devono essere recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi. A tale ultimo riguardo si segnala la sentenza della Corte di Cassazione civ. Sez. lavoro n. 953/2012, secondo cui *“A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi.”* Nelle ipotesi di comunicazioni plurime da parte dei pensionati, l'onere di verifica a carico dell'Istituto non può che decorrere dall'ultima comunicazione.

b) “Redditi conosciuti”, sono quelli conosciuti direttamente o indirettamente dal Fondo.

Per i “redditi conosciuti direttamente”, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico del Fondo, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui il Fondo ne ha avuto conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici

deve essere effettuato **entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.**

Per i "redditi conosciuti indirettamente", cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico del Fondo, il giorno in cui il Fondo medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico del Fondo.

Si devono intendere ripetibili anche tutte le somme erogate successivamente all'acquisizione dei dati reddituali o aventi rilevanza reddituale di cui trattasi.

Per quanto riguarda il limite temporale stabilito per il recupero si precisa che esso è riferito all'intero procedimento amministrativo.

Pertanto, in tutte le fattispecie sopra rappresentate, dopo l'accertamento degli indebiti risultanti dalle procedure di elaborazione dedicate, il predetto limite temporale deve intendersi soddisfatto con l'avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari del Fondo con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione.

A conforto di quanto precisato si rinvia a quanto chiarito con la sentenza n. 166 del 1996, della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/83 (nella parte in cui consente alle gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in deroga ai limiti posti dalla disciplina vigente), ha stabilito che *"Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunciata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l'INPS le condizioni di verificabilità del reddito dell'assicurato. Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non applicabile razione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento"*.

Si precisa, inoltre, che il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e coincide esclusivamente con quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione – consegna e ricezione - si rinviene nell'articolo 149 c.p.c., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Peraltro, detto principio della temporalità, riferito alla notifica degli atti giudiziari e, in particolare, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è stato mutuato anche per le comunicazioni spedite con raccomandata a mezzo del servizio postale che pervengano al destinatario oltre la scadenza del termine previsto a pena di decadenza, in considerazione del fatto che – in forza dei principi generali in tema di decadenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati con riferimento alla notifica degli atti processuali dalla Corte Costituzionale – l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento e sottratto alla sua ingerenza (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830).

4. Indebiti di condotta

L'articolo 1, comma 2, punto 2 del Regolamento, prevede che la percezione di prestazioni indebite possa essere connessa ad un elemento intenzionale ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo del beneficiario della prestazione, da cui consegue un illecito arricchimento. Le peculiarità di tali tipologie di indebiti denominati "di condotta", rispetto a quelli "propri", sono state tenute in considerazione dal legislatore che, nel dettare la disciplina applicabile, ha escluso tali indebiti dall'ambito di applicazione delle disposizioni di favore sopra esaminate.

Al fine della qualificazione di tali fattispecie, le casistiche di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono presuntivamente riconducibili ad un comportamento doloso del percettore:

- riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
- riscossione di prestazioni inesportabili all'estero;
- riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio.

Alle casistiche sopra elencate si aggiungono casi di ricalcolo/revoca del trattamento pensionistico o di fine servizio/fine rapporto ovvero di estrazione anticipata dei ratei pensionistici ai fini del relativo pagamento, connessi a fattispecie non qualificate presuntivamente dolose. In tali ipotesi, nell'accezione del termine "dolo" possono essere ricomprese, oltre che l'attività illecita dell'interessato, anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto/misura o sul pagamento della prestazione, purché l'omissione non riguardi atti o fatti già noti al Fondo.

In tale ambito si inseriscono anche le fattispecie dolose per le quali occorre identificare il soggetto legittimato alla riscossione della prestazione, come avviene ad esempio in occasione della erogazione dei cd. "ratei maturati e non riscossi", cioè degli importi afferenti rate o quote di pensione, conguagli, arretrati, ecc. non percepite in vita dal pensionato, a soggetti non legittimati alla riscossione stessa sulla base delle singole vicende successive.

Si forniscono di seguito alcune precisazioni relative alle ipotesi, sopra elencate, di riscossione indebita presuntivamente dolose.

1. Riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata

In tale casistica rientrano le prestazioni conferite ai richiedenti sulla base di intenzionale falsa attestazione di natura sanitaria in relazione allo stato di malattia o handicap, rilasciata dal professionista medico. Tale casistica può ricorrere anche qualora la certificazione medica, legittimamente rilasciata, sia stata successivamente oggetto di alterazioni dolose.

2. Riscossione di prestazioni inesportabili all'estero

Alcune prestazioni sono definite inesportabili all'estero, ivi compresi gli Stati membri dell'Unione Europea, in quanto presuppongono che il titolare dell'erogazione sia residente nel territorio italiano.

Sono in particolare inesportabili le seguenti prestazioni:

- a) pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

- d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
- g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
- h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii.).

Per quanto sopra, la perdita del diritto alle predette prestazioni, che consegue al trasferimento all'estero del beneficiario, comporta un'indebita percezione nel caso di mancata o ritardata comunicazione del trasferimento di residenza.

3. Riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio

Per costante giurisprudenza di Cassazione e Consiglio di Stato il rapporto di lavoro costituito in contrasto con le disposizioni di legge è nullo, ancorché rilevi come rapporto di mero fatto, per il quale, ai fini retributivi e previdenziali, deve trovare applicazione l'articolo 2126 c.c., secondo cui *“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”*. Invero, gli effetti derivanti dalla predetta norma civilistica sono connessi alle prestazioni lavorative di fatto, per le quali viene ribadito dal legislatore il diritto del lavoratore non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste dal relativo ordinamento.

Una volta sancito il diritto alla contribuzione previdenziale anche in costanza di rapporto di fatto ex articolo 2126 c.c., la medesima disposizione precisa che vengono meno anche gli effetti del contratto invalido nel caso in cui la nullità derivi dall'*“illiceità della causa o dell'oggetto”*. L'illiceità che, ai sensi della predetta norma, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto è stata ravvisata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 296 del 1990 e 101 del 1995) nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell'ordinamento (C. Cost. n. 296/1990, 101/1995 e Cass., sez. un., n. 1609/1976).

Ad esempio, in caso di prestazioni svolte da un soggetto non in possesso del prescritto titolo di studio, la giurisprudenza ha affermato che *“Il conseguimento degli incarichi attraverso condotte penalmente rilevanti preclude l'applicazione degli art. 36 Cost. e 2126 c.c., in quanto tali disposizioni presuppongono che il rapporto di lavoro sia instaurato in modo lecito e non sia in contrasto con norme fondamentali o con principi basilari dell'ordinamento”* (C. Cost. n. 296/1990; da ultimo Corte dei Conti, sez. Sicilia, n. 260/2010 e 55/2014).

Ed ancora il Consiglio di Stato ha affermato il seguente, importante, principio: *“La sola ipotesi in cui deve escludersi, in tema di svolgimento di fatto di prestazioni lavorative nei confronti della pubblica amministrazione, la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. è quella in cui sussiste l'illiceità della causa, intesa non come violazione della mera legalità, ma come contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”* (Cons. St., A.P., 21 febbraio 2007, n. 4).

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia, le prestazioni pensionistiche o di fine servizio/fine rapporto connesse a rapporti di lavoro che vengano successivamente accertati nulli per illiceità dell'oggetto o della causa (ad esempio per mancanza del prescritto titolo di studio) si configurano come fattispecie dolose ex se.

Analogamente rientrano nelle suddette fattispecie dolose gli indebiti derivanti da erogazioni di prestazioni connesse a rapporti di lavoro simulati/fittizi instaurati al fine di produrre effetti di natura previdenziale a favore del prestatore di lavoro.

In tali fattispecie l'indebita percezione può essere corrispondente alla prestazione erogata nella sua interezza, laddove il rapporto simulato rilevi ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione stessa, ovvero alla misura eccedente della prestazione erogata, laddove il rapporto simulato rilevi ai fini della misura della prestazione stessa.

5. Indebiti "civili"

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, punto 3 del Regolamento, l'indebita percezione può ricorrere in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante, risiedendo in fattori diversi dall'applicazione della specifica disciplina di settore, sia estranea alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto o alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni pensionistiche (indebiti di cui all'articolo 1, comma 2, punto 1), ovvero prescinda da elementi intenzionali da parte del percettore.

Dette prestazioni indebite - denominate per l'appunto "civili" - possono essere ad esempio ricondotte a fattispecie di assenza di legittimazione del destinatario della prestazione in quanto la causa originaria del rapporto previdenziale è venuta meno, come avviene nei casi di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore (ad esempio, estrazione anticipata dei ratei pensionistici rispetto al decesso del pensionato).

A tali tipologie di indebiti sono riconducibili altresì i casi di ripristino della situazione patrimoniale anteriore a sentenze favorevoli al pensionato/iscritto, riformate in successivo grado di giudizio.

Si approfondiscono di seguito alcune casistiche significative della categoria di indebiti in argomento.

a) Riscossione di rate di pensione *post mortem*

L'indebita percezione di provvidenze economiche erogate al pensionato dopo il decesso, laddove non vi sia il dolo del percettore, si configura in via di principio quale indebita "civile". L'indebito riguarda la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. La predetta fattispecie è accomunabile al caso di indebita erogazione per errore di persona, atteso che in entrambe le ipotesi l'erogazione delle somme indebite è estranea al rapporto previdenziale facente capo al percettore, circostanza che colloca l'indebito al di fuori dell'alveo della disciplina di settore (cfr. Corte di Cassazione, Sez.Lavoro 20.6/19.9.2013, n. 21453).

Nella prassi la tipologia di indebita in argomento è di frequente riconducibile ai meccanismi di estrazione anticipata del pagamento delle mensilità pensionistiche.

Tale indebita può tuttavia dipendere dal comportamento doloso del percettore, per cui la relativa natura deve essere oggetto di disamina da condurre caso per caso alla luce di tutte le peculiarità delle vicende concrete.

La valutazione della sussistenza dell'eventuale comportamento doloso può essere infatti effettuata, a titolo esemplificativo, sulla base dei seguenti criteri:

- la modalità di riscossione della prestazione pensionistica (delegato allo sportello o accredito sul conto di deposito);
- la circostanza che l'indebita riscossione sia riferita ad un numero esiguo di mensilità – per effetto delle suddette tempistiche di estrazione anticipata - ovvero si sia protratta nel tempo in quanto l'indebito percettore, successivamente al decesso del pensionato, abbia perseverato nella riscossione delle rate di pensione, pur essendo pervenuta al Fondo Pensioni l'informazione del decesso.

In materia si richiamano le recenti disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che hanno rafforzato le misure di prevenzione di qualsivoglia pregiudizio possa subire il Fondo Pensioni al verificarsi dell'evento del decesso, quale causa di interruzione della prestazione.

In merito alla trasmissione del certificato di accertamento del decesso in via telematica da parte del medico necroscopo, si rimanda alla normativa nazionale applicata dall'INPS (comma 303 ha aggiunto all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e ss.mm.ii.)

Per quanto riguarda le prestazioni in denaro versate dal Fondo Pensioni per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale, è previsto che siano corrisposte con riserva. In generale si rimanda alla normativa nazionale per tutti i disposti introdotti e finalizzati in via principale al riaccredito di dette prestazioni indebite a favore del Fondo Pensioni, nonché - in via subordinata - qualora il riaccredito non vada a buon fine, all'acquisizione di tutti gli elementi informativi, propedeutici all'avvio delle iniziative di recupero, ponendo in capo agli istituti pagatori l'obbligo di comunicazione delle generalità del destinatario o del disponente e dell'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

b) Esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio

Le somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato/iscritto, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore. Ciò in quanto dalla sentenza di riforma discende, in guisa quasi automatica, l'effetto di porre nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il provvedimento dal quale traeva titolo il pagamento preteso e ottenuto dal ricorrente vittorioso; sicché l'esecuzione della sentenza di riforma non può non avere l'effetto di ripristinare la situazione giuridica riconducibile al primo *decisum*, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso. (cfr. al riguardo, Cass. Civile, Sez. III, n. 829/2007; Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.14178/2009).

Per quanto sopra, nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l'esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.

Alla stregua di quanto sinteticamente indicato, la riforma della sentenza favorevole al pensionato comporta la condanna dello stesso alla restituzione delle somme già incassate, poiché con detta riforma viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dal Fondo.

In sostanza, la sentenza di riforma della prima sentenza favorevole al pensionato implica la condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della prima sentenza, poi riformata. Il Fondo, infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.

Per effetto della sentenza di riforma l'interessato, al quale è nota la provvisorietà degli effetti della prima sentenza, non ha più titolo per trattenere le somme percepite in via provvisoria, anche in forza di quanto previsto dall'articolo 336, comma 2 c.p.c., il quale dispone che *“la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”*.

Per quanto sopra esposto, non sono applicabili a tali fattispecie le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non ripetibilità, integrale o parziale, delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche.

6. Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)

Il ricalcolo delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto può originarsi da situazioni, comunicazioni o anche statuizioni giudiziarie che comportano la revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati dal Fondo Pensioni.

Nello specifico la revoca, modifica o rettifica degli atti adottati dal Fondo si verificano ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973 (recante “Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”) per l’indennità di buonuscita nei seguenti casi:

- a) vi sia stato errore di fatto o si sia ommesso di tener conto degli elementi risultanti dagli atti;
- b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita;
- c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
- d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Tale ricalcolo può dare luogo ad un indebitato che il Fondo è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 26 del citato d.P.R. n. 1032/1973.

Per quanto attiene l’indennità premio di fine servizio e il trattamento di fine rapporto il diritto alla ripetizione degli indebiti scaturisce dal disposto degli articoli 2033 e seguenti del codice civile.

7. Prescrizione e decadenza

Si riepilogano di seguito i termini di prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici (paragrafo 7.1) e di prescrizione e decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR (paragrafo 7.2).

7.1 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c.

La prescrizione del credito può decorrere:

- dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui il Fondo ha avuto conoscenza dell’insorgenza del credito.

Pertanto, qualora l’indebitato sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate al Fondo, il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all’articolo 2935 c.c., che dispone la decorrenza del termine prescrizioneale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

In proposito, si precisa che ai fini dell’applicazione di tale norma rilevano i soli impedimenti di diritto e non quelli dovuti a una mera impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del diritto. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il *dies a quo* decorre comunque dalla data del pagamento del rateo pensionistico, anche nei casi in cui quest’ultimo sia successivo alla data di conoscenza della situazione che ha generato la prestazione indebita, in considerazione delle tempistiche di estrazione anticipata del pagamento delle rate pensionistiche.

Peraltro, le indicazioni sopra riportate non esauriscono tutti gli effetti che possano derivare in relazione alle circostanze dei singoli casi concreti.

Nel considerare, ad esempio, gli indebiti *“post mortem”* occorre operare una distinzione nel valutare l’eventuale sussistenza o meno dell’elemento intenzionale del percettore. Invero, nell’ipotesi in cui l’indebitato non rivesta natura soggettiva la prescrizione decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso o dalla data di pagamento del singolo rateo indebitato, mentre nell’ipotesi inversa il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione coincide per la totalità dei ratei indebitati con la data dell’ultima riscossione/pagamento.

Giova altresì evidenziare che l’invio della comunicazione di indebitato, quale atto interruttivo del termine sopra indicato, comporta l’inizio di un nuovo decennio prescrizioneale.

La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall’invio della comunicazione del provvedimento di recupero all’interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte del Fondo (paragrafo n. 4). Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio

anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto.

La prescrizione opera d'ufficio.

7.2 Prescrizione e decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR

7.2.1 Decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da indennità di buonuscita.

L'adozione degli atti di revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati al Fondo e che possono dar luogo al recupero della indennità di buonuscita deve avvenire nell'ambito dei termini decadenziali previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

I provvedimenti riguardanti le ipotesi sub a) e b) del predetto articolo 30, di cui al paragrafo 7, devono essere adottati non oltre il termine di decadenza di un anno dalla data di emanazione dell'atto di riferimento, mentre nelle ipotesi sub c) e d), di cui al paragrafo 7 - il termine è ridotto a 60 giorni; i termini sono perentori, secondo la più recente giurisprudenza ordinaria ed amministrativa.

Il suddetto termine di 60 giorni decorre dal momento della conoscenza da parte dell'Istituto degli elementi di novità o di falsità che hanno generato l'indebito medesimo.

7.2.2 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da indennità premio di servizio e da trattamento di fine rapporto

Per quanto riguarda l'indennità premio di servizio la legge n.152/1968, che disciplina tale prestazione, nulla dispone in tema di ripetizione dell'indebito. Parimenti anche nella normativa che ha introdotto il trattamento di fine rapporto all'interno del comparto pubblico non si rinviene alcuna disciplina al riguardo.

Di conseguenza, in mancanza di una norma specifica, analoga al citato articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973, deve essere applicata a tali due prestazioni la generale disciplina privatistica di ripetizione dell'indebito contenuta negli articoli 2033 e ss. c.c.

Al fine della ripetizione dell'indebito vale, quindi, l'ordinaria prescrizione decennale.